



# **COMUNE DI RAGUSA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 277  
del 25.6.2015

**OGGETTO:** Richiesta alla agenzia del Territorio di Ragusa per la determinazione del canone di locazione dello stabile sede del Tribunale di Ragusa e dei locali a piano primo e secondo dello stabile sito in Piazza san Giovanniex palazzo INA

L'anno duemila quindici      Il giorno Ventiquattre alle ore 13,30  
del mese di Giugno presso la stazione di RG Affo sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccotto  
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) arch, Stefania Campo	Si	
3) dr. Stefano Martorana	Si	
4) rag. Salvatore Corallo		Si
5) dr. Salvatore Martorana	Si	
6) dr. Antonio Zanotto		Si

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalogne

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 50806 /Sett. V del 19/06/2015

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art 15, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

## **PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
26 GIU. 2015 fino al 11 LUG. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

26 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE  
(Salonia Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- ( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

26 GIU. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL FUNZIONARIO AMMINIVO C.S.  
(Dott.ssa Maria Rosaria Scialone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
senza opposizione/con opposizione

26 GIU. 2015 al 11 LUG. 2015

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno  
senza opposizione/con opposizione

26 GIU. 2015

26 GIU. 2015

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da

Ragusa, 26 GIU. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO AMMINIVO.C.S.  
(Dott.ssa Maria Rosaria Scialone)



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 277 del 25 GIU. 2015

## COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

V

Prot n. 50806 /Sett. V del 19/06/2015

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** Richiesta alla Agenzia del Territorio di Ragusa per la determinazione del canone di locazione dello stabile sede del Tribunale di Ragusa e dei locali a piano primo e secondo dello stabile sito in Piazza san Giovanni ex palazzo INA

Il sottoscritto Dr. Ing. Michele Scarpulla Dirigente del Settore V propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che questa amministrazione trasmette ogni anno la rendicontazione delle spese sostenute per gli uffici giudiziari al ministero di Grazia e giustizia tramite la Presidenza del Tribunale di Ragusa;
- che tra le spese è contemplata la spesa del fitto presunto di € 441.736,15 per l'anno 2014 riferita alla sede di via Natalelli;
- che già dal mese di luglio 2014 sono stati affidati anche i locali siti al primo piano e nell'anno in corso anche parte del secondo piano del palazzo ex INA sito in piazza San Giovanni per il quale occorre eseguire la valutazione di stima del canone di locazione;
- che con nota n. 34437 del 29/04/2015 è stato richiesto all'agenzia del Territorio di Ragusa di eseguire la stima del canone di locazione dei locali suddetti;

Visto:

- che l'art. 64 del D.lgs. n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito con modificazioni in legge 26/04/2012 n. 44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico – estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e degli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 07/08/1990 n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'art. 59"*;
- che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- che l'Agenzia, con nota inviata tramite P.E.C. inviata in data 16/06/2015 e assunta al protocollo in data 16/06/2015 col n. 0049144 si è resa disponibile all'espletamento della superiore richiesta producendo lo schema di accordo di collaborazione per la valutazione immobiliare richiesta, sia per la sede di via Natalelli, che per l'immobile di piazza San Giovanni;

- che per la collaborazione richiesta è stato calcolato il rimborso dei costi per lo svolgimento delle attività necessarie per un importo di € 4.230,00 (quattromiladuecentotrenta/00), per l’immobile sito in via Natalelli, ed € 3.384,00 (tremilatrecentoottantaquattro/00) per l’immobile sito in piazza San Giovanni per un impegno complessivo di € 7.614,00 (settemilaseicentoquattordici/00);

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.15 della L.R. n.44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di dare Mandato all’Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Ragusa – Territorio, della stima particolareggiata per la determinazione del canone di locazione dell’immobile sito in via Natalelli (Sede del Tribunale di Ragusa) e dell’immobile sito in Piazza San Giovanni, primo piano e parte del secondo (ex palazzo INA);
2. Approvare i due schemi di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare prodotti dalla stessa agenzia e trasmessi a questa amministrazione tramite P.E.C. registrata al nostro protocollo generale in data 16/06/2015 col n. 0049144 ;
3. Dare mandato al dirigente del settore XII a sottoscrivere, in forma digitale, l’accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare;
4. Dare mandato al Dirigente del Settore V di assumere l’impegno spesa quale rimborso all’agenzia delle Entrate per la prestazione richiesta.

## Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

[] comporta

[] non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 18.06.2015

Il Dirigente

## Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 25/6/2015 Il Dirigente del Servizio Finanziario

## Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

## Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 25 GIU. 2015

Il Segretario Generale  
Dott. Vito V. Scalogni



Motivazione dell'eventuale parere contrario:

[] Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

1. Schema di collaborazione per attività di valutazione immobiliare per l'immobile sito in via Natalelli (sede del Tribunale di Ragusa);
2. Schema di collaborazione per attività di valutazione immobiliare per l'immobile sito in piazza San Giovanni (ex pal. INA);
3. Nota Agenzia Entrate prot. n. 0049144 del 16/06/2015 di adesione alla richiesta di determinazione del canone di locazione degli immobili

Ragusa, 18.06.2015

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE  
IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona dell'Ing. Giuseppe Scialanga in qualità di Direttore pro tempore, giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2015/55810 del 22 aprile 2015

E

Comune di Ragusa (di seguito "Comune"), nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

## PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che il Comune ha manifestato interesse, con istanza prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D è finalizzata dal Comune a [indicare lo scopo della richiesta da parte del soggetto richiedente];
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2014-2016, sottoscritta l'11 agosto 2014 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e il Comune si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

**ART. 1**  
**VALORE DELLE PREMESSE**

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**ART. 2**  
**OGGETTO**

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

Stima particolareggiata per la determinazione del canone di locazione dell'immobile sito in Ragusa, Piazza San Giovanni, piano primo e secondo, (ex palazzo INA).

**ART. 3**  
**ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO**

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, il Comune riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 3.384,00 (tremilatrecentottantaquattro/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 ROMA;
- sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAIRXXX, *[opzione da scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale]*.

3.3 Il Comune fa presente che il *Codice univoco ufficio*, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente .....

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**ART. 4**  
**TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dal Comune ed è conclusa entro 180 giorni.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, il Comune si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica all'attività in oggetto - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritieri, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- Elaborati grafici in scala dell'immobile.
- Certificazioni di conformità.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Le parti convengono che l'Agenzia non effettuerà verifiche né assume alcuna responsabilità sulla veridicità della documentazione prodotta dal Comune, relativa in particolare ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

In mancanza di tale documentazione, resta inteso che le stime richieste saranno effettuate nel presupposto che gli immobili siano conformi e legittimi.

#### **ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ'**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il Comune si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, da parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione del Comune.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dal Comune, ovvero a mancati sopralluoghi necessari per l'espletamento dei servizi, che non fossero resi possibili per cause imputabili al Comune medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà al Comune le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni, ovvero per lo svolgimento dei sopralluoghi. Decorso inutilmente tale termine, il presente accordo si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 Il Comune si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richieste, nonché per l'esecuzione dei sopralluoghi.

5.5 Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, potranno essere rappresentate all'Agenzia eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

#### **ART. 6 RINVIO**

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

#### **ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 8**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 Il Comune, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

**ART. 9**  
**CONTROVERSIE**

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

**ART. 10**  
**COMUNICAZIONI**

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Comune: \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC: \_\_\_\_\_

P.IVA / CF: \_\_\_\_\_

b) per l'Agenzia delle Entrate: Via Mariano Rumor n.8 – 97100 Ragusa

Indirizzo PEC: up\_ragusa@pce.agenziateritorio.it

CF: 06363391001

Ragusa, il

Comune di Ragusa  
(\_\_\_\_\*)  
\*)

Agenzia delle Entrate  
(Ing. Giuseppe Scialanga\*)



Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza.

Comune di Ragusa  
(\_\_\_\_\*)

Agenzia delle Entrate  
(Ing. Giuseppe Scialanga\*)

(\*) Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE  
IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona dell'Ing. Giuseppe Scialanga in qualità di Direttore pro tempore, giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2015/55810 del 22 aprile 2015

E

Comune di Ragusa (di seguito "Comune"), nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

## PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che il Comune ha manifestato interesse, con istanza prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D è finalizzata dal Comune a [indicare lo scopo della richiesta da parte del soggetto richiedente];
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2014-2016, sottoscritta l'11 agosto 2014 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e il Comune si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

**ART. 1**  
**VALORE DELLE PREMESSE**

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**ART. 2**  
**OGGETTO**

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

Stima particolareggiata per la determinazione del canone di locazione dell'immobile sito in Ragusa, Via Natalelli (Sede del Tribunale di Ragusa).

**ART. 3**  
**ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO**

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, il Comune riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 4.230,00 (quattromiladuecentotrenta/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 ROMA;
- sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX, *[opzione da scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale]*.

3.3 Il Comune fa presente che il *Codice univoco ufficio*, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente .....

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**ART. 4**  
**TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dal Comune ed è conclusa entro 180 giorni.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, il Comune si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica all'attività in oggetto - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritieri, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- Elaborati grafici in scala dell'immobile.
- Certificazioni di conformità.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Le parti convengono che l'Agenzia non effettuerà verifiche né assume alcuna responsabilità sulla veridicità della documentazione prodotta dal Comune, relativa in particolare ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

In mancanza di tale documentazione, resta inteso che le stime richieste saranno effettuate nel presupposto che gli immobili siano conformi e legittimi.

#### **ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il Comune si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, da parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione del Comune.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dal Comune, ovvero a mancati sopralluoghi necessari per l'espletamento dei servizi, che non fossero resi possibili per cause imputabili al Comune medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà al Comune le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni, ovvero per lo svolgimento dei sopralluoghi. Decorso inutilmente tale termine, il presente accordo si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 Il Comune si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richieste, nonché per l'esecuzione dei sopralluoghi.

5.5 Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, potranno essere rappresentate all'Agenzia eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

#### **ART. 6 RINVIO**

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

#### **ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 Il Comune, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

## **ART. 9 CONTROVERSIE**

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

## **ART. 10 COMUNICAZIONI**

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Comune: \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC: \_\_\_\_\_

P.IVA / CF: \_\_\_\_\_

b) per l'Agenzia delle Entrate: Via Mariano Rumor n.8 – 97100 Ragusa

Indirizzo PEC: up\_ragusa@pce.agenziateritorio.it

CF: 06363391001

Ragusa, lì

Comune di Ragusa  
(\_\_\_\_\_<sup>\*)</sup>)

Agenzia delle Entrate  
(Ing. Giuseppe Scialanga<sup>\*)</sup>)



Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza.

Comune di Ragusa  
(\_\_\_\_\*)

Agenzia delle Entrate  
(Ing. Giuseppe Scialanga\*)

(\* *Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15 della L. n. 241/1990.*

Prot. 0049144 /2015  
del 16-06-2015

Ragusa,

Al Comune di Ragusa  
Settore V - Decoro Urbano -  
Programmazione Opere Pubbliche,  
Decoro Urbano, Manutenzione e  
Gestione Infrastrutture  
Piazza San Giovanni  
97100 RAGUSA  
Pec: [rosario.ingallinera@pec.  
comune.ragusa.gov.it](mailto:rosario.ingallinera@pec.comune.ragusa.gov.it)

e, p.c. Alla Direzione regionale Sicilia  
Ufficio Attività Immobiliari  
90146 PALERMO

Prot.  
Rif. Prot. 34437  
del 29.04.2015

**OGGETTO: Richiesta di determinazione del canone di locazione dello stabile sede  
del Tribunale di Ragusa e dei locali a piano primo dello stabile sito in  
Ragusa Piazza San Giovanni ex palazzo INA.**

Con riferimento alla nota sopra distinta, si inviano le bozze degli Accordi di collaborazione per attività di valutazione immobiliare richieste informando, nel contempo, codesto Ente che i corrispettivi dei rimborsi costi vengono quantificati in complessivi € 4.230,00 (euro quattromiladuecentotrenta/00), in funzione di n. 10 giorni-uomo per lo stabile sede del Tribunale ed in complessivi € 3.384,00 (euro tremilatrecentottantaquattro/00), in funzione di n. 8 giorni-uomo per i locali a piano 1° e 2° dell'ex palazzo INA, entrambi al costo unitario di € 423,00 giorno-uomo.

Si rammenta, inoltre, che a far data dal 1° gennaio 2013, ai sensi del comma 2-bis dell'art.15 della L. n. 241/1990 come novellato dall'art. 6, comma 2, del D.L. n.179/2012, gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni che disciplinano lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune dovranno essere sottoscritti con firma digitale (di cui all'art.24 del D.Lgs. n.82/2005, Codice dell'amministrazione digitale), pena la nullità degli accordi stessi.

Per Il Direttore \*  
(Giuseppe Scialanga)  
(Gaetano Maltese)

\* giusta delega prot. 321 del 15.04.2015